



COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30/07/2022

OGGETTO

PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, CONSISTENTE NELL'AGGIORNAMENTO EX ART. 43 L.R. 36/1997, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIOSANITARIA PER ANZIANI NELL'AREA EX CAPPELLI, MEDIANTE PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 10, L.R. N. 10/2012 E S.M.I.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 09:10, in Bolano, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione straordinaria nelle persone dei Signori:

N.	Nome	Presente	Assente
1	BATTILANI ALBERTO	X	
2	ADORNI PAOLO	X	
3	AMBROSI MARIA CATERINA	X	
4	FERRARINI ELENA	X	
5	FRANCHI GIANMARCO		X
6	POLLONI PAOLO	X	
7	SCAPPAZZONI ELISA	X	
8	SILVESTRI MASSIMO	X	
9	VALLESE AUGUSTO	X	
10	ARZA' ILARIA	X	
11	GALLERI ANNA ROSA		X
12	LO BIONDO ANGELO	X	
13	MARI ALESSANDRA	X	

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. Enti Locali) il Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Sani.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con istanza del 12/07/2022 Prot. 7386., la Società Magma s.r.l. del gruppo Villa, con progetto a firma dello Studio Ferrari & Partners, con sede in Piazza Baldini n.7 a Genova, ha presentato formale richiesta per l'attivazione del Procedimento Unico (art. 10, L.R. 10/2012) finalizzato ad acquisire il titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di una R.S.A., una Residenza Protetta di 156 posti letto, da realizzare nell'area ex Cappelli, in via Genova, Ceparana;
- l'approvazione del progetto edilizio per la realizzazione di una struttura sociosanitaria residenziale per anziani R.S.A., comporta la contestuale modifica della destinazione urbanistica dell'area, ricadente nel vigente PUC in ambito dei tessuti insediativi urbani a destinazione residenziale, commerciale e produttiva;
- tale attività sarà realizzata da soggetti privati, ma regolata da apposita Convenzione con l'Ente pubblico gestore del servizio (ASL) che ne legittima il riconoscimento di servizio pubblico;

- l'area in oggetto di circa 32.000 mq è identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Bolano al foglio n. 11 mappali n. 379-585-586-675-690-315;
- il sito sul quale viene proposto l'intervento è stato sede di attività industriale, e comprende edifici dismessi costituiti da elementi in acciaio con coperture di diversa natura, ed un edificio residenziale costruito con materiali tradizionali. La principale criticità è data dalla presenza di un'importante quantità di amianto compatto, in stato di degrado, e piccole quantità di amianto utilizzato per le tubazioni di scarico negli altri edifici. Viene previsto un procedimento separato, prima dell'inizio dei lavori, per eliminare tutto l'amianto presente nell'area, con i metodi definiti dal DM 6/09/94, previo piano di smaltimento opportunamente approvato dall'ASL Spezzina;

PREMESSO inoltre che:

- il Comune di Bolano è dotato di Piano Urbanistico Comunale il cui iter di approvazione si è concluso con la deliberazione n. 15/2015 di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale definitivo ai rilievi contenuti nel voto del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia della Spezia n° 395 in data 02/02/2015, ai sensi dei commi 7 e 8 del previgente art. 40 della L.R. 36/1997 e con la successiva pubblicazione sul BURL del 21/10/2015 dell'avviso di deposito del Piano medesimo a permanente e libera visione del pubblico;
- La disciplina urbanistica dell'area ricadente all'interno di uno SUA (Strumento Urbanistico Attuativo) approvato nel 2005, è normata dall'art.131 - SUA/PP approvati e/o in attuazione: *“Il PUC recepisce integralmente i contenuti e le relative norme urbanistiche ed edilizie dei seguenti Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) approvati anteriormente alla data di adozione del Preliminare di PUC ed individuati con apposita campitura grafica nella tavola SP_2 del PUC”*; tra l'elenco è compreso anche lo SUA 01 Località Cappelli;

CONSIDERATO che:

- Lo SUA non è mai stato attuato, restano pertanto attualmente vigenti i parametri previsti dallo SUA;
- La Società Magma s.r.l. del gruppo Villa ha acquistato all'asta pubblica l'area ex Cappelli, in via Genova, Ceparana, nella quale vorrebbe realizzare una R.S.A., una Residenza Protetta di 156 posti letto;
- La proposta rende necessaria una modifica della destinazione urbanistica dell'area, attualmente a destinazione residenziale, commerciale e produttiva, tramite un aggiornamento del PUC, ai sensi dell'art.43 della L.R. 36/97 e s.m.i., che inquadri l'area in oggetto quale zona per attrezzature di interesse comune, a servizi pubblici o di interesse collettivo;
- Le zone a servizi sono definite all'art.43 delle N.C.C. del PUC, *“Zone per le attrezzature di interesse comune, destinate in modo esclusivo a sede di servizi pubblici o d'interesse collettivo, necessari alla vita associativa dei cittadini, realizzabili sia dall'Amministrazione comunale e da enti pubblici, sia da privati sulla base di una convenzione da stipularsi col Comune stesso:*
 - a. attrezzature civili di interesse comune per attività amministrative per pubblici servizi, sociali, culturali e ricreativi e altri (Ac);*
 - b. attrezzature sanitarie e assistenziali di interesse comune (As);*
 - c. attrezzature religiose (edifici per il culto ed ogni attrezzatura di uso pubblico complementare o comunque necessaria all'esercizio del culto stesso), istituti religiosi di educazione ed assistenza, ecc.”*
- Tali zone sono assimilabili alle “zone F” ai sensi del DM 1444/1968. 3;
- La proposta normativa di aggiornamento prevede che sugli edifici esistenti siano ammessi tutti gli interventi compreso la ristrutturazione edilizia di edifici con diversa destinazione, anche con incremento di SA, condizionatamente alla attribuzione della destinazione d'uso a servizi prevista e limitatamente all'indice di utilizzazione insediativo;
- In caso di realizzazione da parte di privati il PUC si dovrà attuare mediante permesso di costruire subordinato alla stipula di apposito atto convenzionale che preveda l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza che si rendano eventualmente necessarie e la cessione di dette opere o il loro vincolo ad uso pubblico; le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni; le modalità di gestione dei servizi erogati con particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio stesso; gli impegni riguardo all'eventuale convenzionamento con l'Ente pubblico gestore del corrispondente servizio pubblico;

VISTO che:

- nella *“Relazione per aggiornamento al PUC”* vengono analizzati gli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione urbanistica, vengono proposte le modifiche cartografiche e normative

- ai piani da approvare in rapporto alle opere e alle attività da realizzare e, nello specifico, viene richiesta la modifica della destinazione urbanistica prevista;
- nella medesima Relazione viene richiesto l'aggiornamento del PUC con la modifica della destinazione per tutta l'area di proprietà (ora parte SUA 01 e parte area agricola), in quanto l'intenzione della Soc. Magma s.r.l. è di realizzare l'intervento per stralci funzionali con fasi e tempi distinti;
 - la presente istanza di procedimento unico, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.10/2012 è relativa alla sola prima fase, per la quale verrà stipulata relativa Convenzione e verranno attuate tutte le opere di urbanizzazione necessarie a rendere funzionale il Lotto, in coerenza con le successive fasi per interventi sempre a destinazione servizi che la Soc. Magma s.r.l. ha intenzione di realizzare in futuro sulla restante area;
 - l'Ufficio Urbanistica ha redatto la "*Relazione urbanistica di accertamento della procedibilità*" sui contenuti di modifica al PUC, ai sensi del richiamato art 10 della L.R.10/2012 e s.m. e i., allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), in funzione della richiesta di preventivo assenso al Consiglio Comunale, con riguardo alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, prodromico alla convocazione della Conferenza dei Servizi, alla quale invitare le amministrazioni ed enti competenti a pronunciarsi sull'intervento da assentire;
 - è necessario che il progetto, anche nella successiva fase istruttoria in capo alla Conferenza dei Servizi, sia corredato da apposita Convenzione che stabilisca: il ruolo e gli obblighi del contraente, le modalità di gestione, il riconoscimento del Servizio Pubblico, l'impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto gestore tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella convenzione, le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l'obbligo di mantenere a tempo indeterminato la Convenzione, il contributo per il rilascio del permesso di costruire e tutte le garanzie necessarie;
 - secondo quanto rilevato dall'Ufficio Urbanistica nella suddetta Relazione, la variazione della destinazione d'uso per la porzione di area in oggetto incide positivamente sul Sistema delle Infrastrutture e dei Servizi Pubblici del PUC, in quanto la superficie totale destinata a servizi subisce un incremento di 32.349,07 mq, sottratti alla destinazione residenziale, commerciale e produttiva precedentemente prevista;
 - in considerazione di quanto sopra esposto ed in particolare delle dichiarazioni addotte dal richiedente, quanto prefigurato è classificabile come modifica della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC stesso, è conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, rispetta le disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 s.m. e i. e le relative indicazioni applicative e, pertanto, è pienamente riconducibile a quanto configurato dall'art. 43 (Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato) della L.R. 36/1997 e s.m.i.;
 - poiché l'intervento proposto, ricade nella casistica dell'aggiornamento al PUC e non di Variante al PUC, ex art.44 della L.R. 36/97, non è dovuta la corresponsione del Contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001;

CONSIDERATO che:

- l'art. 10 – Procedimento unico – della L.R. 10/2012 e s.m. e i., al comma 5, stabilisce che, ove le istanze comportino l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate da specifica documentazione inerente la modifica urbanistica richiesta, nonché dalla documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32;
- lo stesso art. 10 al comma 6 prescrive che il responsabile dello SUAP, accertata la procedibilità – per la quale è stata redatta la già richiamata Relazione dall'Ufficio Urbanistica allegata al presente atto – provvede a richiedere l'assenso del Consiglio Comunale in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, da rendersi nei successivi sessanta giorni;

VALUTATO che:

- l'Amministrazione è favorevole alla realizzazione della struttura sociosanitaria assistenziale in quanto trattasi di un vero e proprio intervento di riqualificazione urbanistica che peraltro garantisce la rimozione e bonifica dell'amianto presente sul capannone esistente, con grande vantaggio per la salvaguardia dell'ambiente e per la salute della collettività;
- la creazione della struttura sanitaria di che trattasi, qualificabile come un servizio in gestione privata aperto al pubblico, regolato da apposita Convenzione da stipulare con l'Ente pubblico gestore del corrispondente servizio pubblico (ASL) con particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del

Servizio, rientra nel Sistema delle Infrastrutture e dei Servizi pubblici, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.36/97, e va ad implementare una tipologia di servizi di particolare necessità, considerato il crescente numero di anziani presenti nelle città;

RILEVATA pertanto la necessità di approvare il presente aggiornamento, secondo le modalità di cui all'art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm e ii, con modifica grafica e normativa;

VISTA la documentazione redatta dallo Studio Ferrari & Partners, con sede in Piazza Baldini n.7 a Genova, per conto della Società Magma s.r.l. del gruppo Villa, inerente l'aggiornamento al PUC, da approvare nell'ambito del procedimento unico ex art. 10 L.R. 10/2012, per la realizzazione della struttura residenziale sociosanitaria per anziani, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa comprensiva dello stralcio N.C.C. vigenti/raffronto/aggiornamento;
2. Tav. Inquadramento cartografico;
3. Tav. Catastale;
4. Tav. P.U.C. vigente;
5. Tav. P.U.C. aggiornamento;
6. Rapporto preliminare ambientale;

CONSIDERATO che:

- sotto il profilo pianificatorio, l'ambito interessato dall'intervento di che trattasi è ricompreso, con riferimento al vigente PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990, in aree classificate "sub assetto insediativo ID MO-A";
- Il regime normativo di cui all'art. 46 delle norme tecniche di attuazione, relativo alle aree comprese nel PTCP ID-MO-A insediamenti diffusi, prevede, in caso di "interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma del suo carattere diffuso";
- a tal fine la proposta è corredata da uno studio organico d'insieme (SOI) esteso all'area di proprietà per la quale si richiede la modifica della destinazione urbanistica;
- ai sensi della Disciplina Paesistica, l'area oggetto di intervento appartiene all'O.T.E. 2C C. Salani –Debbio; le norme relative alla disciplina paesaggistica, hanno per l'ambito che sottende l'area di intervento, solo valenza di indirizzo, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3 comma 2 della disciplina paesistica puntuale, la proposta omette lo studio di inserimento paesaggistico, e i relativi elaborati di cui al comma 3 di detta disciplina;

PRESO ATTO altresì che:

- la proposta di aggiornamento al piano deve preliminarmente essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 co. 5 della L.R. 36/97 e art. 3 co. 1 lett b e co. 2 della L.R. n. 32 del 10.08.2012;
- ai sensi dell'art. 5 L.R. 32/2012, l'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità è l'Ufficio Urbanistica –Edilizia Privata e Ambiente, mentre l'autorità proponente è lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP, che in data 12/07/2022 con prot. interno n. 7631 ha trasmesso all'autorità competente la Documentazione necessaria;
- la Società Magma s.r.l. del gruppo Villa ha presentato, in concomitanza con gli elaborati di progetto, il Rapporto Preliminare, redatto dallo Studio Ferrari & Partners, con sede in Piazza Baldini n.7 a Genova, al fine di verificare l'assoggettabilità alla V.A.S. del progetto;

VISTI i contenuti del rapporto preliminare, da cui risulta che il suddetto aggiornamento non comporta impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 32/2012;

ACCERTATO che i soggetti competenti in materia ambientale da consultare al fine di acquisirne i pareri per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 co. 4 della L.R. n. 32 del 10.08.2012 sono i seguenti:

- Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile;
- Provincia della Spezia – Servizio Ambiente;
- ARPAL;
- ASL5 – Servizio Igiene e Ambiente;

RITENUTO che a seguito dell'accertata procedibilità riguardante la proposta di cui sopra, sussistano le condizioni per la richiesta del preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare al PUC;

DATO ATTO che l'istanza, conformemente all'art. 10, comma 5 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10, contiene una specifica "Relazione" nella quale viene richiesta la modifica della destinazione prevista dal PUC per l'area in oggetto, parte integrante del presente provvedimento, finalizzata all'individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione urbanistica e delle modifiche cartografiche e normative da approvare;

ATTESO che:

- previo ottenimento dell'assenso da parte del Consiglio Comunale in ordine agli effetti di modifica del PUC, sono demandati alla successiva Conferenza dei Servizi i necessari approfondimenti e le valutazioni tecniche sulla proposta progettuale, nel rispetto dei contenuti urbanistici su cui si esprime il Consiglio Comunale;
- l'eventuale rilascio del titolo edilizio per la realizzazione della struttura sanitaria residenziale è quindi subordinato all'approvazione della modifica del PUC, tramite procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge regionale n. 10/2012 e s.m.i., oltre che alla stipula della relativa convenzione, nonché agli esiti della procedura di "Verifica di assoggettabilità a VAS", disciplinata dall'art. 13 della Legge Regionale n. 32 del 2012 e ss.mm.ii.;
- sulla base della propedeutica "Relazione per l'accertamento della procedibilità" la modifica urbanistica rientra tra le fattispecie disciplinate dall'art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m. e i.;

VISTO l'art 10, comma 5 e seguenti, della L.R. 10/2012 e s.m. e i.;

VISTI inoltre:

- il D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.;
- la L.R. 36/1997 e s.m. e i.;
- la L.R. 16/2008 e s.m. e i.;
- la L.R. 32/2012 e s.m. e i.;
- il PUC del Comune di Bolano in vigore dal 21.10.2015;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da:

- Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, Geom. Ciullo Ermanno, in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile dei Servizi dell'Area Amministrativa-Finanziaria, Dott. Ruscelli Diego, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la relazione del Assessore con delega all'Urbanistica, Ferrarini Elena, la quale ricorda che l'area Cappelli necessita da tempo di intervento di riqualificazione; ora finalmente quello che a lungo è stato solo un proponimento avrà attuazione e questo anche perché l'Amministrazione è stata in grado di dare fiducia agli investitori privati, in quanto seria ed affidabile. Anche il cambiamento del contesto ha avuto il suo peso, in quanto Bolano sta finalmente uscendo dalla situazione di confinamento in cui l'assetto della viabilità l'ha a lungo costretta e, come noto, nessun investimento importante viene intrapreso se non vi sono adeguati collegamenti viari. L'intervento nell'area Cappelli è importante non solo per la riqualificazione dell'area ma anche per le ricadute economiche ed occupazionali nonché per l'importanza del servizio e per le garanzie, in termini di gestione dello stesso, che sono date dal convenzionamento con l'ASL e con i Servizi sociali;

Il Consigliere Franchi Gianmarco prende atto che l'iniziativa è privata ma che la convenzione con il pubblico fornirà garanzie adeguate in ordine alla gestione del servizio;

L'Assessore all'Ambiente, Polloni Paolo, fa presente che nell'area Cappelli insiste quasi un terzo dell'amianto rilevato sul territorio e pertanto con questo intervento si realizzerà anche un grande beneficio per l'ambiente;

Il Consigliere Ambrosi Caterina, Capogruppo della maggioranza consiliare, esprime dichiarazione di voto favorevole osservando che la proposta va a risolvere una situazione di criticità del territorio e offre molte opportunità;

Il Sindaco, Battilani Alberto, sottolinea l'importanza delle rampe e degli altri interventi che sono stati intrapresi sul piano della viabilità: Ceparana ora ha una nuova appetibilità, sia per le attività economiche che per l'impianto di servizi

che per le residenze. Fa anche presente che l'uso del suolo è inferiore a quello previsto nel vecchio SUA e che ci sarà un'area verde fruibile dalla collettività. La RSA integrerà, in termini di servizi, la Casa di Comunità. La viabilità nel tessuto urbano, ricompattato e non più interrotto da aree in abbandono, dovrà essere ripensata e implementata, anche quella ciclabile;

Non essendovi altri interventi, il Presidente del Consiglio comunale, Silvestri Massimo, mette ai voti la proposta,

Dato atto che, durante la trattazione del primo punto all'odg, ha fatto ingresso in aula il Consigliere Franchi Gianmarco e pertanto, al momento del voto, i presenti sono 12 (dodici);

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti il Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di esprimere, ai sensi dell'art.10 co.6 della L.R. 10/2012, in ragione delle considerazioni tecniche espresse nella "Relazione urbanistica per l'accertamento della procedibilità", allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché per le motivazioni esplicitate nelle premesse, il preventivo assenso all'aggiornamento al PUC, finalizzato alla realizzazione di una struttura residenziale sociosanitaria per anziani, area ex Cappelli, mediante procedimento unico ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.
3. di adottare contestualmente gli elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati:
 1. Relazione illustrativa comprensiva dello stralcio N.C.C. vigenti/raffronto/aggiornamento;
 2. Tav. Inquadramento cartografico;
 3. Tav. Catastale;
 4. Tav. P.U.C. vigente;
 5. Tav. P.U.C. aggiornamento;
 6. Rapporto preliminare ambientale.
4. di dare atto che le modifiche al PUC, rappresentate nei sopra elencati elaborati, sono riconducibili ai contenuti urbanistici di cui all'art. 43 della l.r. n. 36 del 1997 e s.m.i., in quanto non incidono sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi di PUC, sono conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e non comportano la creazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.
5. di approvare il "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS" allegato alla presente, da cui risulta che il suddetto aggiornamento non comporta impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 32/2012.
6. di dare mandato all'Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente, di procedere ai fini delle valutazioni ed iniziative di competenza, ai sensi dell'art 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i., trasmettendo la documentazione relativa ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'autorità competente (Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente) in collaborazione con l'autorità procedente (responsabile SUAP), da consultare al fine di acquisirne i pareri entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e specificatamente:
 - Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile;
 - Provincia della Spezia – Servizio Ambiente;
 - ARPAL;
 - ASL5 – Servizio Igiene e Ambiente.
7. di dare atto che l'eventuale rilascio del titolo edilizio per la trasformazione del fabbricato ad uso struttura sanitaria residenziale è subordinato all'approvazione dell'aggiornamento del PUC, tramite procedimento attivato ai sensi dell'art. 10, comma 5 e seguenti, della legge regionale n. 10/2012 e s.m.i., oltre che all'approvazione dello schema e quindi alla stipula della relativa Convenzione, avente i contenuti puntualmente indicati nelle premesse del presente provvedimento, nonché agli esiti della procedura di "Verifica di assoggettabilità a VAS", disciplinata dall'art. 13 della Legge Regionale n. 32 del 2012 e ss.mm.ii.

8. di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione del presente provvedimento, trovano applicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art 42 della L.R. 36/1997 e s.m. e i.
9. di pubblicare ai sensi dell'art 10 co. 6 della LR 10/2012 e s.m.i. il presente provvedimento di preventivo assenso, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di 15 consecutivi, durante il quale chiunque potrà prenderne visione, estrarne copia e presentare nei successivi 15 giorni osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico.
10. di demandare al Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, l'adozione di ogni atto conseguente il presente provvedimento.

Con voti unanimi e favorevoli resi, per alzata di mano, in separata votazione, da 12 (dodici) componenti il Consiglio presenti, tutti votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. Enti locali.

La seduta ha termine alle ore 9.55

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente Consiglio Comunale
Silvestri Massimo

IL SINDACO
Battilani Alberto

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Sani

(atto sottoscritto digitalmente)